



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROGRAMMI DI VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (VEQ), OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E CENTRI TRASFUSIONALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

ALLEGATO N. 9

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PROGRAMMI PER LA VERIFICA ESTERNA DI QUALITÀ (V.E.Q.), OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E PER CENTRI TRASFUSIONALI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura di programmi per la verifica esterna di qualità, (VEQ) occorrenti per i Laboratori di Analisi Chimico-Cliniche e Centri Trasfusionali Aziendali, ripartita nei seguenti lotti:

Lotto	Tipologia
1	1.1.1 CHIMICA CLINICA, 1.1.2 COAGULAZIONE, 1.1.3 ELETTROFORESI, 1.1.4 EMATOLOGIA, 1.1.5 HB GLICATA, 1.1.6 HB SCREENING, 1.1.7 MARCATORI CARDIACI, 1.1.8 MORFOLOGIA CELLULARE formula, 1.1.9 PEPTIDI NATRIURETICI, 1.1.10 PROTEINE SPECIFICHE, 1.1.11 RETICOLOCITI, 1.1.12 SANGUE OCCULTO, 1.1.13 VES, 1.2.1 BATTERIOLOGIA, 1.2.2 MICOBATTERIOLOGIA, 1.2.3 PARASSITOLOGIA, 1.2.4 SIEROIMMUNOLOGIA (Epat + HIV), 1.2.5 SIEROIMMUNOLOGIA (Torch + Altri), 1.2.6 SIEROIMMUNOLOGIA (Lue) C. TRASFUSIONALI, 1.3.1 ALLERGOLOGIA, 1.3.2 CDT (CARBOHIDRATED DEFICIENT TRANSFERRIN), 1.3.3 DROGHE D'ABUSO SCREENING, 1.3.4 FARMACI, 1.4.1 IMMUNOEMATOLOGIA C. TRASFUSIONALI (a) EMAZIE, b) PLASMA
2	2.1.1 IMMUNOMETRIA A (Endocrinologia + Altri), 2.1.2 IMMUNOMETRIA B (Marcatori Tumorali)

Le caratteristiche tecnico-qualitative della presente fornitura sono riportate nell'allegato 10, rubricato "Capitolato tecnico".

La Ditta aggiudicataria deve ritenersi impegnata a prestare la necessaria assistenza tecnico-scientifica per l'ottimizzazione dei programmi, mettendo a disposizione gratuitamente tutto quanto necessario per la messa a punto definitiva.

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "Azienda Sanitaria" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "Ditta" s'intende la Ditta, ovvero organismi di diritto pubblico, aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura affidanda avrà durata di **4 (quattro) anni decorrente dal 01/01/2017**, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura per un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei programmi oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.



Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto, stipulato mediante scrittura privata, sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.p.R. 26/04/1986).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria;
- # il programma temporale della fornitura;
- # la polizza fideiussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 5

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 300,00, saranno per intero a carico della Ditta, nonché le spese di pubblicazione che la Ditta dovrà rimborsare all'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 6

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta e il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Le tariffe offerte in sede di gara dalla Ditta s'intendono formulate dalla stessa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per prodotti resi franco locali Laboratori e/o Centri Trasfusionali dei Presidi ospedalieri di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ARTICOLO 8

VARIAZIONE PREZZI

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 24 mesi di fornitura. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i prezzi offerti sono sottoposti alla revisione su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

Si procederà all'adeguamento dei prezzi contrattuali utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.



ARTICOLO 9

PIANO DEI TEMPI DI AVVIO DELLE VERIFICHE ESTERNE DI QUALITÀ

La Ditta sarà tenuta al rispetto del programma temporale di avvio delle verifiche esterne di qualità sulla base del piano presentato in sede di gara (Disciplinare di Gara, art. 14 lettera l).

Ritardi dovuti all'Azienda Sanitaria, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la Ditta, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

ARTICOLO 10

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore del Dipartimento dei Servizi, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Il suddetto Direttore è responsabile di tutte le operazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

10.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità dei programmi oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'operazione è intesa a verificare la conformità con quanto descritto nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

10.2 PERIODO DI PROVA

L'Azienda Sanitaria si riserva un congruo periodo di prova non superiore a sei mesi, decorrenti dall'avvio della fornitura, al fine di verificare l'andamento della rispondenza dei programmi di verifica esterna di qualità a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta.

Superato il suddetto periodo con esito favorevole, il programma della VEQ sarà considerato a tutti gli effetti, idoneo ed operativo.

Nel caso in cui la verifica non avesse esito favorevole, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per ulteriori tre mesi.

Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 14 del presente Capitolato.

Nulla sarà dovuto alla Ditta ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuta verifica di conformità.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta.

Qualora a giudizio del Responsabile della U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta.

Accertata l'effettiva non rispondenza dei programmi di VEQ alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto.

In tal caso l'Azienda Sanitaria pagherà quanto dovuto alla Ditta durante i sei mesi, ed aggiudicherà la gara al secondo classificato.

Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

10.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

La proprietà dei dati e dei risultati relativi ai Servizi di Medicina di Laboratorio espletati nel corso del periodo contrattuale, è attribuita esclusivamente all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

ARTICOLO 11

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.



L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

ARTICOLO 12

FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta dovrà emettere le fatture con cadenza semestrale posticipata, le quali dovranno contenere in allegato un prospetto riassuntivo delle spedizioni effettuate nel periodo di riferimento per singola branca e per ciascuno dei Presidi interessati alla fornitura.

Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico con l'indicazione dei Codici Ufficio Piattaforma IPA variabili in relazione ai Presidi interessati.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la stessa deve recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale:

- a) **Indicazione del Presidio ospedaliero** presso cui è stata effettuata la fornitura;
- b) **Indicazione del C.I.G.** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine;

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento, dell'applicazione dei prezzi pattuiti e acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva che dovrà risultare regolare ai fini D.U.R.C., e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione della fattura.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.



ARTICOLO 13 **INADEMPIMENTI E PENALI**

La Ditta è inadempiente rispetto agli obblighi del presente capitolato speciale, del capitolato tecnico, del disciplinare e del contratto di fornitura nelle ipotesi di:

- a) Mancato rispetto delle modalità e tempi previsti del calendario formulato per ciascun programma comprendente le date di ricevimento del campione, e le date di spedizione degli esercizi da parte dei Laboratori;
- b) Difformità dei materiali di controllo utilizzati, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal capitolato tecnico e dalla documentazione presentata dalla Ditta in sede di gara.
- c) Mancata effettuazione della elaborazione statistica dei dati e conseguente mancato invio dei reports;
- d) Mancato invio periodico delle statistiche relative a ogni esercizio
- e) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria;
- f) Ingiustificata sospensione della fornitura;
- g) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare.

Per tutte le ipotesi di inadempimento sopraelencate, l'Azienda Sanitaria, previa contestazione scritta e fatto salvo il contraddittorio, si riserva la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l'addebito per l'eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di ritardo nella consegna è applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 (per ogni giorno di adempimento e/o ritardo).

Le penali, i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta derivante dall'inadempimento, sono trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull'importo dovuto alla Ditta medesima per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse.

Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti.

È fatta salva la facoltà della Azienda Sanitaria di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o della maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale della Ditta.

ARTICOLO 14 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria può richiedere la risoluzione del contratto (art. 108 del D.Lgs n. 50/2016), nei seguenti casi:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016;
- b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- c. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs n. 50/2016;
- d. nei confronti della Ditta intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto, falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- e. in caso di frode, grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell'erogazione del servizio, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- f. la Ditta si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
- g. qualora, durante il periodo di efficacia del contratto:
 - nei confronti della Ditta sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.



Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, l'Azienda Sanitaria su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Inoltre il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) interruzione della fornitura per fatto della Ditta;
- b) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Ditta;
- c) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
- f) dopo la terza contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.
- g) In caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- h) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In applicazione dell'art. 15, comma 13, della legge 135/2012, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di negoziare, ovvero recedere dal contratto, qualora le condizioni di aggiudicazione non siano in linea con i prezzi di riferimento nelle more pubblicati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli degli accertamenti diagnostici.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto del presente capitolato;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.



ARTICOLO 15

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria prende in consegna i servizi e forniture e ne verifica la regolarità.

ARTICOLO 16

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, delle forniture oggetto del presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 17

ACCORDO BONARIO

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ARTICOLO 18

TRANSAZIONE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la DA dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la DA sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ARTICOLO 19

ARBITRATO

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 17, possono essere deferite ad arbitri.

Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, al quale integralmente si rimanda.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 17, 18 e 19, sarà competente il Foro di Potenza.



ARTICOLO 21
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.